

LIQ. CONTR. N° 17/2025

Sent. n. 50/2025 pubbl. il 30/09/2025
Rep. n. 56/2025 del 30/09/2025

N. 75/2025 P.U.

OGGETTO : DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi

Presidente relatore

dott. Elisa Einaudi

Giudice

dott. Giusy Ciampa

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 11.08.2025 da:

ROSA LA ROSA (GLALSN92A29D205B) rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO GALIA

per l'apertura della procedura di liquidazione controllata

SENTITA la ricorrente e l'OCC all'udienza del 26.08.2025 e del 23.09.2025;

LETTA la documentazione prodotta come integrata su richiesta del giudice delegato;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 11.08.2025 la sig. Rosa LA ROSA ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che la stessa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Rilevato che non va indagata la meritevolezza in capo al debitore, atteso che ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura di liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte serbate dai debitori ed ogni altra ragione che ha determinato la situazione di sovraindebitamento, posto che la liquidazione controllata non è, di per sé, un vantaggio per il richiedente, né ha carattere premiale per cui non può essere negata sulla base di circostanze soggettive riconducibili a presunta negligenza o imprudenza del debitore nella causazione del



proprio sovraindebitamento: eventuali profili di mancanza di meritevolezza, ove sussistenti e rilevanti, saranno eventualmente valutati nella successiva fase dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII (Cass. sez. 1 n. 22074/2025); perciò, sebbene neppure a seguito di richiesta di chiarimenti sia stata compiutamente spiegata la causa dell'indebitamento verso l'Erario che pure rappresenta la metà del passivo complessivo maturato, tale lacuna non osta all'apertura della L.C. e sarà valutata in sede di eventuale istanza di esdebitazione;

Rilevato che le passività in capo al sig. ROSA LA ROSA ammontano a euro 74.244,25 e sono costituite in particolare: (i) dal debito chirografario verso la Banca [REDACTED] per euro 29.000,00 circa conseguente all'assunzione di un finanziamento finalizzato all'apertura dell'attività di impresa Crystal Bar di La Rosa Rosa, intrapresa ad aprile 2017 e chiusa a novembre 2022; (ii) dal debito verso Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 22.523,15 al privilegio ed euro 9.773,74 al chirografo (vedi estratti di ruolo allegati da pag. 21 del doc. 16) per mancato pagamento delle imposte e dei contributi; (iii) per euro 5.760,95 verso il sig. [REDACTED] che in qualità di garante della sig. La Rosa ha versato tale somma a favore di Intesa Sanpaolo; ci sono poi ulteriori posizioni debitorie verso fornitori e verso il Comune di [REDACTED] e di [REDACTED];

Rilevato che, quanto all'attivo, la ricorrente è proprietaria di una autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2010 con circa 200.000 km di percorrenza, del valore stimato di euro 2.500,00 che la ricorrente chiede non sia assoggettata ad apprensione perché mezzo per raggiungere il luogo di lavoro sito in Vinadio dalla sua abitazione sita in Roccavione; la sig. La Rosa ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione con [REDACTED] e svolge la mansione di operaia presso lo stabilimento di [REDACTED]; dalle buste paga prodotte risulta un reddito mensile medio netto di euro 1.800,00 che attualmente risulta soggetto a trattenuta del quinto in forza di pignoramento presso terzi: non risulta, allo stato, intestataria di beni immobili né titolare di beni mobili, sicché la ricorrente mette esclusivamente a disposizione dei creditori, per un periodo di anni quattro, la quota eccedente quanto necessario per le spese del nucleo familiare del proprio reddito mensile da lavoro dipendente;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Ritenuto che nella specie il limite di quanto occorre al mantenimento del nucleo familiare del debitore ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII debba essere fissato in complessivi **euro 1.100,00 netti mensili** che non è assoggettabile alla procedura, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione; va infatti osservato che la sig. La Rosa (i) è nubile, non ha



prole e vive da sola (non essendo dimostrato che la stessa debba farsi carico per periodi continuativi della mamma priva di mezzi di sostentamento); (ii) risiede in alloggio condotto in locazione per il canone mensile di euro 385,00 (anche per tale profilo la sua allegazione circa la cessazione del contratto e il reperimento di una più costosa abitazione non è dimostrata); (iii) ha indicato per le spese di sostentamento costi che appaiono francamente non giustificabili e non proporzionati (euro 500,00 al mese per l'alimentazione, euro 83 al mese per la cura dei cani affetti da dermatite, euro 80 al mese per abbigliamento e spese mediche non supportate da alcun certificato di patologie croniche che richiedano farmaci non forniti dal SSN);

Ritenuto che, quanto alla autovettura, l'art. 268 co.4 lett. d) esclude dalla liquidazione *"le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge"*, tra cui rientra senz'altro l'autovettura utilizzata dalla ricorrente quale bene strumentale, che gode, tuttavia, solo di una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ult. comma c.p.c. Pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori.

Tuttavia, stante l'evidente natura di bene strumentale utile per l'esercizio di una attività economica necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori (atteso che in ragione della distanza tra abitazione e luogo di lavoro e della distribuzione del lavoro su più turni la ricorrente ha difficoltà all'uso dei mezzi pubblici), si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 lett. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura. (vedi Trib. Prato, 02 Agosto 2023. Pres. Brogi. Est. Capanna);

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

ROSA LA ROSA (GLALSN92A29D205B) res a Roccavione, via Luigi Barale n. 106

NOMINA

Giudice delegato la dott. Roberta Bonaudi e Liquidatore l'O.C.C., avv. Roberto Giorsino con studio in Savigliano corso Caduti per La Libertà n. 30

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di



ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.100,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25/09/2025

Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi

NOTIFICATO TELEMATICAMENTE
IN DATA 30 SET. 2025
A.W. GALIA ALESSANDRO
A.W. GAZZI FLAVIO
DR. GIORISINO ROBERTO
PM. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonissone

